

Il c.d. Correttivo Cartabia

2° parte - modifica alle norme procedurali
davanti al Giudice di Pace e in caso di gravame

Titolo II – Del procedimento davanti al Giudice di Pace

- Art. 318 - (Contenuto della domanda): al secondo comma è stata aggiunta la previsione secondo la quale, con lo stesso decreto con cui il giudice di pace fissa l'udienza di comparizione delle parti e informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 281-undecies, terzo e quarto comma e che la difesa tecnica è obbligatoria per i procedimenti di valore superiore ad € 1.1000,00, fatta eccezione per le ipotesi previste nell'art. 86 o in leggi speciali, posta la possibilità di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- Art. 319 - (Costituzione delle parti): il primo comma è stato modificato prevedendo la costituzione dell'attore attraverso il deposito del ricorso o del processo verbale di cui all'art. 316 secondo comma, unitamente alla procura quando presente. Il terzo comma è stato soppresso e sostituito con la previsione secondo la quale le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la propria residenza o il domicilio e che non hanno indicato la PEC o eletto il domicilio digitale speciale devono provvedervi con dichiarazione nel processo verbale.
- Art. 321 - (Decisione): al primo comma è stata aggiunta la previsione secondo la quale se il giudice non legge la sentenza in udienza, la dovrà depositare entro 15 giorni dalla discussione. Il secondo comma è stato abrogato.

Titolo III – Delle impugnazioni

- Art. 330 - (Notificazione dell'impugnazione): l'articolo è stato integralmente sostituito dal seguente «Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo o nell'indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'art. 170, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. L'impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell'atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l'impugnazione può essere notificata, ai sensi dell'art. 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e le indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.»

Capo II – dell'Appello

- Art. 342 - (Forma dell'appello): al primo comma è stata aggiunta la previsione che la citazione, che deve contenere le indicazioni previste nell'art. 163, **deve essere motivata in modo chiaro, sintetico e specifico**. Il comma prosegue con la precisazione che, per ciascuno dei motivi di appello, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
- Art. 343 - (Modo e termine dell'appello incidentale): il primo comma è stato sostituito con la previsione secondo la quale l'appello incidentale si propone nella comparsa di risposta depositata, a pena di decadenza, nel **termine previsto nell'art. 347**.
- Art. 347 – (Forma e termini della costituzione in appello): il primo comma è stato modificato prevedendo la costituzione dell'appellante secondo le forme e i termini previsti per i procedimenti avanti al tribunale ed è stato aggiunto che **le altre parti si devono costituire, sempre nel rispetto delle forme previste per i procedimenti avanti al tribunale, nel termine di almeno 20 giorni prima la data di udienza indicata nell'atto di citazione o di quella indicata ai sensi dell'art. 349-bis**.

- Art. 348 - (Improcedibilità dell'appello): al secondo comma il riferimento al collegio è stato sostituito con **il giudice**.
- Art. 350 - (Trattazione): è stato aggiunto un quinto comma che prevede la dichiarazione di **estinzione del processo nelle forme e nei modi di cui all'art. 348 terzo comma** ed un sesto comma che prevede, avanti alla corte d'appello, la **pronuncia dei provvedimenti da parte del collegio, salvo che sia stato nominato un giudice istruttore nei casi espressamente previsti e nelle ipotesi di cui agli articoli 309 e 355**.
- Art. 351 - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria): il terzo comma è stato sostituito dal seguente **«Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all'istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l'appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l'udienza davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può essere provvisoriamente disposta l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto»**.
- Art. 352 - (Decisione): al primo comma la parola "istruttore" è sostituita con la parola **"giudice"**.

Capo III – del ricorso per Cassazione

- Art. 371 - (Ricorso incidentale): al quarto comma è stata precisata la possibilità per la parte che deve resistere al ricorso incidentale proposto, la possibilità di depositare un controricorso **entro 40 giorni dal deposito dell'atto di cui al primo e al secondo comma.**
- Art. 371-bis - (Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio): al primo comma è stato eliminato il riferimento al deposito nella cancelleria della Corte, essendo ormai previsto il solo deposito telematico.
- Art. 373 - (Sospensione dell'esecuzione): al secondo comma sono state soppresse le parole "in calce al ricorso".

- Art. 380-bis - (Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati): al secondo comma sono state soppresse le parole “munito di una nuova procura speciale”.
- Art. 384 - (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito): al terzo comma sono state soppresse le parole “in cancelleria”.
- Art. 391-quater - (Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo): al secondo comma è stato precisato che **il ricorso si propone nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte europea nel rispetto del regolamento della Corte stessa.**

Capo IV – della revocazione

- Art. 399 - (Deposito della citazione e della risposta): al primo e al secondo comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria, essendo ormai previsto solo il deposito telematico.

Per informazioni e
approfondimenti



UggettiMaccarone
Via Sant'Orsola, 10/e - 24122 Bergamo
tel. 035.246545 - fax 035.246583

www.uggettimaccarone.it